

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

*Mercoledì 12 marzo 1997. — Presidenza
del Presidente Francesco STORACE.*

La seduta comincia alle 21.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la presente seduta sarà trasmessa con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Francesco STORACE informa di essere stato chiamato a far parte del Comitato per la televisione ed i minori, costituito in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nel sottolineare il rilievo positivo che tale incarico — del quale si sente personalmente onorato — riveste nei confronti di tutta la Commissione, fa presente che disporrà affinché gli atti del Comitato possano essere tempestivamente trasmessi ai componenti la Commissione parlamentare, la quale in tal modo potrà, come egli auspica, pervenire celermente alla redazione di un atto di indirizzo sul tema dei minori.

Esame di una risoluzione concernente la disciplina delle trasmissioni radiotelevisive Rai in vista delle elezioni amministrative dell'aprile 1997.

Il Presidente Francesco STORACE fa presente che la deliberazione in titolo è assunta dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il quale prevede la potestà della Commissione di disciplinare le trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nel periodo elettorale.

La bozza di deliberazione predisposta dai senatori Baldini, Falomi e Jacchia si riferisce al periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali, e la data di presentazione delle candidature per le elezioni amministrative del 27 aprile e 11 maggio prossimi. La Commissione disciplinerà con successivo provvedimento, esteso anche alle « Tribune », il periodo della campagna elettorale. La bozza è stata inoltre esaminata e modificata nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, e risulta del seguente tenore:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premessi:

che con decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 1997 sono state fissate al 27 aprile 1997, ed all'11 maggio

successivo per gli eventuali turni di ballottaggio, le date di svolgimento di elezioni per il rinnovo di alcuni consigli comunali e provinciali in tutto il territorio nazionale;

che gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, stabiliscono le competenze della Commissione, e, assieme all'articolo 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223, i principi ai quali si ispira il servizio radiotelevisivo;

che il combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, attribuisce inoltre alla Commissione la potestà di dettare alla concessionaria del servizio pubblico, anche in occasione di consultazioni amministrative, le prescrizioni idonee a garantire spazi di propaganda elettorale, nonchè l'accesso a tali spazi a liste, gruppi di candidati, partiti e movimenti politici; nonchè la potestà di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi e programmi di informazione elettorale della concessionaria pubblica;

che l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, prevede che la Commissione detti disposizioni per disciplinare, alle medesime condizioni delle Tribune, programmi che illustrino le fasi del procedimento elettorale;

visto:

il provvedimento in data 26 febbraio 1997, con il quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ha disciplinato per quanto di competenza, ai sensi della legge n. 515/1993 citata, la propaganda relativa alle prossime consultazioni amministrative;

i propri precedenti provvedimenti adottati in occasione di consultazioni amministrative, ed in particolare quelli del 21 e 27 aprile 1993, relativi alle consultazioni del 6 giugno successivo, nonchè del 14 ottobre 1993, relativi alle elezioni del 21 novembre successivo; vista altresì la propria deliberazione del 29 febbraio 1996;

il proprio atto di indirizzo alla RAI in materia di pluralismo, approvato nella seduta del 13 febbraio 1997;

dispone:

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

ART. 1.

(Definizione di forza politica).

1. Ai fini dell'applicazione della presente delibera, si intendono per forze politiche quelle che sono rappresentate in Parlamento, in quanto vi costituiscono un gruppo, ovvero in quanto sono rappresentate da almeno tre parlamentari, la cui attività sia obiettivamente collegabile all'attività ed alle opinioni politiche espresse da forze che operano su tutto il territorio nazionale.

ART. 2.

(Parità di trattamento nelle trasmissioni radiotelevisive non aventi carattere di notiziario).

1. Nelle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dell'intrattenimento e programmi di servizio, e nel genere « altro », la presenza di uno o più esponenti politici è subordinata alla possibilità di assicurare anche la presenza di esponenti delle altre forze politiche, secondo l'individuazione di cui al precedente articolo 1.

2. La presenza di esponenti di tutte le forze politiche ai sensi del comma 1 può realizzarsi nel corso della medesima trasmissione, ovvero nel corso di cicli di trasmissioni di tipologia e contenuti per quanto possibile omogenei, che garantiscano indici di ascolto tendenzialmente uguali.

3. Nel corso delle trasmissioni di cui al presente articolo, i loro responsabili, i conduttori ed i registi assicurano una conduzione del programma imparziale, intesa a garantire a tutte le parti politiche uguale valorizzazione audiovisiva della loro presenza e della loro immagine. I conduttori, e gli eventuali ospiti delle trasmissioni che non rappresentano forze politiche, devono inoltre curare che gli ascoltatori non siano in grado di desumere, dai loro interventi e dal loro contegno complessivo, le loro personali opinioni politiche.

4. Nella comunicazione dell'esito di sondaggi, che terrà sempre conto del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve sempre essere reso noto l'ambito geografico e sociologico di riferimento, nonché le dimensioni del campione, l'organismo che ha effettuato il sondaggio stesso, il committente e le domande rivolte.

ART. 3.

(Parità di trattamento nei notiziari radiotelevisivi).

1. Nel corso delle trasmissioni che, secondo la ripartizione operata ai fini del monitoraggio della comunicazione politica elaborato dall'« Osservatorio di Pavia », rientrano nel genere dei « notiziari », dell'informazione e dell'informazione parlamentare, sarà apprezzata in modo particolarmente rigoroso la necessità di assicurare il rispetto dei principi di completezza ed obiettività dell'informazione, specie quella che si riferisce agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. Il medesimo criterio caratterizza l'informazione cosiddetta istituzionale, e quella relativa all'attività del Governo.

2. I giornalisti, i conduttori ed i registi delle trasmissioni si conformano ai medesimi criteri di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 2.

3. La RAI sottopone anche i programmi trasmessi su base regionale ad un controllo finalizzato ad accertare il ri-

spetto delle norme di cui al presente articolo, direttamente, ovvero per il tramite di istituti specializzati.

ART. 4.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. La direzione delle Tribune cura la redazione e la diffusione nazionale di uno spot televisivo e di uno radiofonico che illustri le principali caratteristiche del sistema di elezione del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonché le modalità di espressione del voto, e gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Esso dovrà essere sottoposto preventivamente alla Commissione, ed essere trasmesso, in un testo identico per tutte le reti e le fasce orarie, più volte al giorno, anche immediatamente prima o dopo i notiziari principali.

ART. 5.

(Trasmissioni per non udenti).

1. La RAI cura che le trasmissioni previste negli articoli 2, 3 e 4 siano organizzate con modalità che ne consentano la fruizione, per quanto possibile, anche da parte di non udenti.

ART. 6.

(Ambiti territoriali e temporali di applicazione).

1. Le disposizioni contenute nel presente testo si applicano a tutte le trasmissioni RAI, sia televisive sia radiofoniche, diffuse sul territorio nazionale. Esse si applicano dalla data di approvazione della presente risoluzione, sino a tutto il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

ART. 7.

(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del direttore generale).

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, nonché a riferire tempestivamente alla Commissione sulle eventuali inadempienze e sulle decisioni conseguentemente da loro assunte.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare è delegato a tenere, sentito l'Ufficio di Presidenza, i contatti con la RAI che si dovessero rendere necessari per l'attuazione della presente delibera.

ART. 8.

(Tribune elettorali).

1. La Commissione si riserva, conformemente alle norme legislative, regolamentari ed alla prassi costante in merito, di disciplinare direttamente trasmissioni nazionali e regionali di Tribune elettorali, nel momento in cui saranno note le candidature per le elezioni del 27 aprile e 11 maggio 1997 ».

L'Ufficio di Presidenza ha convenuto altresì, come già è stato comunicato con lettera a tutti i componenti la Commissione (ai quali è stata contestualmente spedita la bozza di delibera) di fissare per l'ora di inizio della seduta di questa sera il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alla bozza stessa. Sono sino a questo momento pervenuti i seguenti emendamenti:

Alla premessa, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« , invitando anche le concessionarie private, che attraverso i servizi di informazione e le trasmissioni di approfondimento svolgono funzioni di indubbia ri-

levanza pubblica, ad uniformarsi, volontariamente e per quanto applicabile, a quanto di seguito disposto ».

Premessa 1.

Passigli.

Sopprimere l'articolo 1.

1. 2.

Semenzato.

All'articolo 1, sostituire la parola: « tre » con: « cinque ».

1. 1.

Passigli.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

Semenzato.

All'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

« In ogni trasmissione dovrà comunque essere garantita la possibilità di contraddittorio tra esponenti di maggioranza e di opposizione. »

2. 1.

Passigli.

Sopprimere l'articolo 3.

3. 1.

Semenzato.

All'articolo 4, aggiungere dopo le parole « sottoscrizione delle liste » le seguenti:

« Lo spot dovrà altresì contenere riferimenti alla normativa che consente ai cittadini europei residenti in Italia di esercitare il diritto di voto nelle elezioni amministrative segnalando gli adempimenti previsti dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 ».

4. 1.

Semenzato.

All'articolo 7, sopprimere il comma 2.

7. 1.

Passigli.

Il Presidente Francesco STORACE informa la Commissione che l'emendamento 7.1, Passigli, è stato ritirato dal presentatore.

Fa inoltre presente che il deputato Mauro Paissan, con lettera in data odierna, gli ha rappresentato l'impossibilità di prendere parte alla seduta, e ha ribadito di non ritenere utile regolamentare nel dettaglio la fase precedente alla presentazione delle candidature, soprattutto riguardo alla individuazione degli aventi diritto; ha inoltre rappresentato l'opportunità di invitare il Direttore Generale o un dirigente della Rai alle discussioni in Commissione che riguardano materie come quella odierna. Circa l'ultima considerazione formulata dal collega Paissan, ricorda alla Commissione che per prassi costante i dirigenti della Rai partecipano alle sedute che concernono la disciplina delle Tribune.

Ritiene inoltre che, se non vi sono obiezioni, anche in questa circostanza la Commissione potrà esaminare dapprima gli emendamenti e quindi il testo finale, come eventualmente da questi modificato. Avverte inoltre che la Commissione si accinge ad esaminare una deliberazione che ha contenuto di direttiva nei confronti della società concessionaria, e che non è peraltro assunta in applicazione della norma generale in materia di indirizzi (si tratta dell'articolo 4, primo comma, primo capoverso, della legge 14 aprile 1975, n. 103), bensì in applicazione di una potestà derivante da una legge di carattere e contenuto specifico (vale a dire il già citato articolo 1 della legge n. 515/1993). Pertanto, per approvare la deliberazione non è richiesta la maggioranza speciale indicata dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno.

(Così rimane stabilito).

Il Presidente Francesco STORACE richiama quindi l'attenzione dei componenti della Commissione su alcuni contenuti della legge n. 515, che non risultano a suo avviso adeguati alla peculiarità delle consultazioni amministrative, e si riserva in proposito di sottoporre alla Commissione un documento di considerazioni.

Fa infine presente che le funzioni di relatore nella presente discussione saranno assunte dal senatore Jacchia.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, reputa ristretto il termine dato per la presentazione degli emendamenti, e si domanda se la Commissione sia in numero legale.

Il Presidente Francesco STORACE si chiede se l'intervento del senatore Falomi debba portare ad un differimento della seduta odierna: in passato, la Commissione soleva assumere certe deliberazioni addirittura nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza allargato, e la circostanza che oggi si voglia deliberare nella sede propria della Commissione plenaria dovrebbe essere adeguatamente considerata.

Dopo che il deputato Rinaldo BOSCO, intervenendo sull'ordine dei lavori, ha chiesto che venga fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, il deputato Paolo ROMANI, parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori, si dichiara sorpreso per le difficoltà che a oggi sembrano manifestare esponenti della maggioranza, i quali nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza sembravano molto più disponibili a pervenire ad un accordo sul testo.

Dopo che il relatore Enrico JACCHIA ha concordato con le considerazioni del collega Romani, ricordando che la deliberazione in titolo si riferisce ad un lasso di tempo ormai non superiore ai quindici giorni, il deputato Mario LANDOLFI, intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene

utile che l'esame della proposta in titolo prosegua nella seduta di questa sera.

Il senatore Stefano SEMENZATO, illustrando il complesso degli emendamenti da lui presentati, manifesta in particolare perplessità sulla « soglia » di tre parlamentari, che l'articolo 1 della bozza individua come necessari per costituire una forza politica. Questo si pone in contrasto con l'orientamento che emerge da due recenti norme, quella per il finanziamento ai partiti, e quella per i contributi all'editoria, le quali in analoghe circostanze fanno riferimento ad un solo parlamentare.

Il relatore Enrico JACCHIA ricorda che il testo messo a punto dall'Ufficio di Presidenza dovrebbe comportare l'individuazione di circa quattordici distinte forze politiche. L'attuale formulazione tuttavia porterebbe ad escludere forze quali la Vallée d'Aoste, la Lista Pannella, la Fiamma Tricolore, la Lega d'azione Meridionale; dubbi sussisterebbero anche in rapporto alla Sued Tiroler Volkspartei ed al Partito Sardo d'azione, i quali contano più di tre rappresentanti parlamentari ciascuno, ma potrebbero ipoteticamente esporsi alla considerazione di non svolgere attività politica su tutto il territorio nazionale.

Quanto agli emendamenti presentati, esprime parere contrario.

Il Presidente Francesco STORACE osserva che il senatore Passigli non è presente alla seduta, e si intende pertanto che abbia rinunciato agli emendamenti da lui presentati.

Il senatore Antonio FALOMI fa propri gli emendamenti del senatore Passigli.

Il Presidente Francesco STORACE invita allora il senatore Falomi a riformulare l'emendamento Premessa.1, poichè la formulazione attualmente proposta potrebbe dare la sensazione che la Commissione si ingerisca negli ambiti di competenza del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Propone pertanto il seguente

testo: « invitando anche le concessionarie private, che attraverso i servizi di informazione e le trasmissioni di approfondimento svolgono funzioni di indubbia rilevanza pubblica, ad uniformarsi a quanto di seguito disposto, ferme restando le disposizioni dettate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ».

Il senatore Antonio FALOMI manifesta perplessità sulla riformulazione proposta dal Presidente; il medesimo risultato potrebbe essere conseguito con più semplici modifiche all'emendamento stesso.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI ha ribadito la propria perplessità per il diverso clima che questa sera si respira rispetto alla riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, e dopo che il deputato Rinaldo BOSCO ha invitato a considerare l'informazione politica che risulta dai programmi delle piccole emittenti private, il deputato Adriana POLI BORTONE invita a non ridurre la questione sollevata dal senatore Falomi ad una diatriba tra la Rai e le reti Mediaset: in Italia vi sono attualmente ben dodici concessioni nazionali. Suggerisce, inoltre, che la questione sottesa all'emendamento Passigli, attualmente in esame, sia risolta con il mezzo di trasmettere a tutte le concessionarie nazionali private la deliberazione che la Commissione si appresta ad approvare, accompagnata da una lettera del suo Presidente.

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO ha preannunciato la richiesta di verifica del numero legale nella votazione che sta per avere luogo, il senatore Antonio FALOMI fa presente di mantenere l'emendamento che ha fatto proprio, pur apprezzando la proposta mediatrice del deputato Poli Bortone. Accetta tuttavia di riformulare l'emendamento nel senso indicato dal Presidente.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI ha ritenuto che l'emendamento insista su materia collocata al di fuori delle competenze della Commissione (e pertanto

l'insistenza del senatore Falomi testimonia di un'atteggiamento ostruzionista) il Presidente Francesco STORACE manifesta la propria preoccupazione per il clima che si viene a creare, ed il relatore Enrico JACCHIA ricorda che, nella riunione di ieri, sembrava profilarsi un ben diverso accordo. Il senatore Falomi era in particolare d'accordo con l'impostazione da dare all'articolo 1 della bozza di delibera.

Il senatore Antonio FALOMI, dopo avere ricordato che molte forze politiche si trovano questa sera in Commissione in condizione di minorata rappresentatività, a causa di concomitanti impegni di gruppo, ritira l'emendamento Premessa 1.

Il Presidente Francesco STORACE apprezza il ritiro dell'emendamento, e ricorda le circostanze nelle quali egli ha sempre tenuto conto delle eventuali condizioni di minore rappresentatività di alcune forze. Peraltro, nella riunione di ieri sembrava emergere un'accordo, quanto meno di massima, pressochè unanime.

Il senatore Stefano SEMENZATO illustra il proprio emendamento 1.2, sottolineando il rischio che il testo attuale della bozza provochi proteste e ricorsi delle forze politiche escluse. Pone quindi la questione della verifica del numero legale della Commissione.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che il comma 4 dell'articolo 46 del Regolamento della Camera prevede che la verifica del numero legale sia richiesta da quattro deputati.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.2 Semenzato.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo per richiamo al Regolamento ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, ritiene che in questa Commissione la prassi costante abbia sinora portato a prescindere, nelle richieste di verifica del numero legale, dalla necessità di un numero minimo di richiedenti.

Il senatore Stefano SEMENZATO, parimenti intervenendo per richiamo al Regolamento, ritiene che nel caso di specie debba valutarsi l'interpretazione da darsi all'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno della Commissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, a sua volta intervenendo per richiamo al Regolamento, reputa che in questa occasione debba applicarsi l'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera.

Il Presidente Francesco STORACE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 21,55, riprende alle 22.

Il Presidente Francesco STORACE non ritiene infondato il riferimento al Regolamento interno operato dal senatore Semenzato; lo prega tuttavia di non insistere nella sua segnalazione, consentendo in tal modo alla Commissione di proseguire i propri lavori.

Il senatore Stefano SEMENZATO, dopo aver dato atto al Presidente di una costante ricerca di mediazione, fa presente di non poter tuttavia accedere alla richiesta del Presidente.

Il deputato Mario LANDOLFI stigmatizza la circostanza che l'appello del Presidente sia caduto nel vuoto. La Sinistra, che ha non occupato, ma posseduto e lottizzato la Rai, non vuole regole, e tenterà di utilizzare questi giorni come meglio crede!

Il relatore Enrico JACCHIA intende denunciare con forza — e lo farà anche nei riguardi degli organi di informazione — l'intento di non pervenire all'approvazione di una delibera.

Il deputato Paolo ROMANI denuncia a sua volta l'atteggiamento e la volontà ostruzionistica della maggioranza, che in altre occasioni non si era tirata indietro di

fronte ad accordi ben più difficoltosi con l'opposizione.

Dopo che il deputato Oreste ROSSI si è a sua volta associato alla protesta dei colleghi, il senatore Rosario Giorgio COSTA manifesta consenso con la conduzione della seduta tenuta dal Presidente.

Il senatore Antonio FALOMI nega che la sua parte politica abbia avuto la volontà di impedire l'approvazione di regole nell'imminenza della campagna elettorale. Si vuole piuttosto che tali regole siano praticabili, e pertanto il suo Gruppo è tuttora alla ricerca di formulazioni più flessibili rispetto alla bozza oggi in esame.

Dopo che il Presidente Francesco STORACE ha ricordato che il Comitato composto dai senatori Falomi, Baldini e Jacchia fu insediato non appena si determinarono i presupposti per l'adozione di un provvedimento da parte della Commissione, il deputato Mario LANDOLFI ri-

tiene che la maggioranza avrebbe ben potuto ricercare diverse soluzioni per la delibera da approvare, senza ricorrere ad emendamenti ostruzionistici.

Il Presidente Francesco STORACE informa che un ulteriore emendamento, testé pervenuto da parte del senatore Falomi, deve valutarsi come inammissibile. Essendo trascorso il termine per la presentazione degli emendamenti, essendo stato ritirato l'emendamento Premessa. 1, ed essendo stato respinto dalla Commissione l'emendamento 1.2, restano da esaminare gli emendamenti 1.1, 2.2, 2.1, 3.1 e 4.1.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo alla seduta di domani, giovedì 13 marzo, alle 13,00. Nella stessa seduta sarà pure iniziato l'esame del secondo punto all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle 22,20.